



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Ufficio Attività Produttive

**REGOLAMENTO**  
**MERCATO AGRICOLO**  
**DEL VECCHIO MULINO**

(Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007)

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 39 DEL 30/07/2010**

## Indice

Art. 1 – Istituzione del mercato agricolo di Bedizzole

Art. 2 – Finalità del mercato

Art. 3 – Localizzazione, cadenza e organico

Art. 4 – Prodotti ammessi

Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare

Art. 6 – Modalità di assegnazione dei posteggi

Art. 7 – Durata della concessione dei posteggi

Art. 8 – Orari

Art. 9 – Attrezzature di vendita

Art. 10 – Modalità di vendita

Art. 11 – Prezzi

Art. 12 – Obblighi degli operatori

Art. 13 – Pulizia del suolo pubblico

Art. 14 – Disposizioni igienico - sanitarie

Art. 15 – Iniziative collaterali

Art. 16 – Canoni e tributi

Art. 17 – Vigilanza e sanzioni

Art. 18 – Disposizioni transitorie

Art. 19 – Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Istituzione del mercato agricolo di Bedizzole**

1. E' istituito un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.
2. Il mercato è gestito direttamente dal Comune, che, attraverso i competenti uffici, compie tutti gli adempimenti, i controlli e le azioni necessarie a garantirne il regolare svolgimento e a valorizzarne e tutelarne l'immagine.
3. Il presente regolamento, adottato a sensi dell'art. 4 comma 3 del succitato Decreto, e in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Agricoltura della Regione Lombardia con circolare n. MI.2008.0025389 dell'11/12/2008, regola le modalità di partecipazione al mercato e quelle di vendita, ed è finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti.
4. All'attività di vendita all'interno del mercato non si applica la disciplina sul commercio, ferma restando la necessità di rispettare le vigenti disposizioni in materia di esposizione dei prezzi, vendita a peso netto, strumenti di pesatura.
5. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro, degli adempimenti in materia fiscale e contabile, nonché delle norme a tutela dei consumatori.
6. Ogni azienda partecipante al mercato assume la piena responsabilità dei prodotti posti in vendita e delle informazioni rese al pubblico.

## **Art. 2**

### **Finalità del Mercato**

1. L'istituzione del mercato agricolo persegue le seguenti finalità:
  - soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
  - favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio;
  - promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale del mercato, che si impegnino a rispettare precisi requisiti di qualità e di trasparenza;
  - promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni e tradizioni agricole locali;
  - tutelare la qualità della produzione agro-alimentare locale;
  - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
  - promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca e di stagione;
  - consentire la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche, la qualità e genuinità dei prodotti, la stagionalità, la tipicità, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e la salubrità del processo produttivo;
  - favorire, attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
  - ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
  - promuovere azioni di educazione alimentare e di orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia;

## **Art. 3**

### **Localizzazione, cadenza e organico**

1. Il mercato agricolo di Bedizzole denominato "Mercato Agricolo del Vecchio Mulino" si svolgerà con cadenza mensile, ogni prima domenica del mese in Via Garibaldi, località Bettoletto spazio adiacente al Vecchio Mulino, individuata nella planimetria allegata al presente regolamento e sarà costituito da un numero massimo di 15 posteggi (o spazi espositivi).

2. L'esatta dislocazione dei posteggi, all'interno dell'area mercatale, e la loro dimensione saranno stabiliti dal responsabile del settore Attività Produttive, in relazione al numero degli operatori ammessi, e alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, seguendo, in quanto possibile, lo schema-base raffigurato nella planimetria allegata, che ha comunque valore solo orientativo e non vincolante, e tenendo conto anche della necessità di allacciamento alla rete elettrica.
3. Compatibilmente con gli spazi disponibili, i posteggi dovranno avere dimensioni il più possibile omogenee tra loro, e non superiori, comunque, a m. 7x5, ampliabili solo per eventuali automarket che, per la loro collocazione, necessitano di un'area maggiore.

## **Art. 4**

### **Prodotti ammessi**

1. Nel mercato possono essere posti in vendita prodotti agricoli rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
  - ortofruttilicoli freschi;
  - ortofruttilicoli trasformati ( succhi di frutta e di verdura, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e simili);
  - prodotti lattiero – caseari: latte fresco e derivati, ovvero formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt;
  - carni e derivati;
  - salumi;
  - pane e prodotti da forno;
  - vino, birra ed aceti;
  - olio extravergine di oliva;
  - uova;
  - miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
  - erbe officinali, aromatiche e loro derivati;
  - piante e fiori;
  - farine;
  - legna da ardere.
2. I prodotti posti in vendita devono provenire dall'azienda dell'imprenditore agricolo concessionario del posteggio o dall'azienda di soci imprenditori agricoli o da associazioni e cooperative di agricoltori e possono essere ottenuti, anche a seguito di attività di manipolazione, conservazione, trasformazione o valorizzazione.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, le aziende agricole potranno eccezionalmente, e per esigenze legate in particolare alla stagionalità della loro produzione, porre in vendita anche prodotti extra aziendali, per un massimo del 10% della capacità produttiva aziendale, a condizione che si tratti di prodotti acquistati da altre aziende agricole ubicate nell'ambito territoriale del mercato, esclusa ogni intermediazione commerciale, e che il ricorso alla vendita di prodotti extra aziendali abbia carattere limitato nel tempo, non strutturale, e riguardi le stesse tipologie di prodotto per le quali l'azienda ha presentato domanda di partecipazione al mercato e solo al fine, comunque, di assicurare la continuità del servizio al mercato. In tali casi, l'imprenditore agricolo dovrà indicare chiaramente la provenienza del prodotto con appositi cartelli ben leggibili, indicando denominazione e sede dell'azienda produttrice.
4. I prodotti posti in vendita devono essere connessi con l'ambito produttivo territoriale, essere tipici del territorio ed essere assolutamente stagionali, se si tratta di prodotti freschi, mentre, se si tratta di prodotti trasformati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, a sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs 18.05.2001 n. 228.
5. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).
6. Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.
7. Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratori siti in provincia di Brescia.
8. I prodotti devono essere puliti e privi di residui.

9. E' fatto assoluto divieto di vendere, detenere per la vendita o esporre animali vivi.
10. Le aziende che pongono in vendita animali macellati o prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova ecc.) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 155/97 (Haccp) e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.
11. Nell'organizzazione del mercato, si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche, ai fini di un giusto livello di assortimento; se necessario, il responsabile di servizio potrà predeterminare un numero massimo di aziende ammesse per ogni tipologia di prodotto.
12. L'eventuale aggiunta di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
13. Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e devono riportare l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice, nonché del prezzo per unità di misura o di confezione con relativa pesatura.

## **Art. 5**

### **Soggetti ammessi a partecipare**

1. Possono essere ammessi a partecipare al mercato agricolo di Bedizzole gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla camera di Commercio, che rispettino le seguenti condizioni:
  - a) abbiano la sede aziendale ed operino nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia
  - b) vendano prodotti agricoli della propria azienda, o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
  - c) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228;
  - d) siano iscritti all'I.N.P.S., ai sensi delle leggi 26/10/1957, n. 1047, 09/01/1963 n. 9 e 02/08/1990 n. 233 e successive modifiche.
2. Costituisce titolo preferenziale l'iscrizione ai sensi della Legge Regionale n. 7/2000 – D.G.R. n. 20732 del 16/02/2005 e D.Lgs n. 99 del 29/03/2004 e successive modifiche, come Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
3. Non possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

## **Art. 6**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo devono inviare al comune specifica richiesta, contenente:
  - a) Le proprie generalità;
  - b) gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
  - c) l'indicazione del luogo di ubicazione dell'azienda;
  - d) la tipologia dei prodotti che si intendono porre in vendita;
  - e) le dimensioni del posteggio richiesto;
  - f) la garanzia che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti. In particolare, la garanzia che, per ogni prodotto, oltre alle indicazioni previste per legge, venga esposto un cartello leggibile riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezione di pesatura inferiore, l'indicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dell'azienda agricola, Comune di produzione);

- g) l'eventuale previsione di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.);
  - h) l'eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
  - i) la garanzia che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti al mercato;
  - j) l'impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
  - k) l'impegno a porre in vendita prodotti ottenuti nell'ambito territoriale del mercato; (le imprese agricole provenienti da province extra regionali dovranno garantire di porre in vendita esclusivamente prodotti provenienti dalla provincia di appartenenza);
  - l) la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale.
2. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
  - copia dell'eventuale attestazione della qualifica IAP (Imprenditore Agricolo Professionale);
  - copia della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute;
  - eventuale documentazione relativa a certificazioni di qualità possedute, corsi di formazione frequentati o altri titoli di priorità che si intendono far valere.
3. La presentazione della richiesta di partecipazione implica l'integrale accettazione delle condizioni contenute nel relativo bando e nel presente regolamento.
4. La richiesta di cui al comma 1, vale anche come comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 228 del 2001.
5. In sede di prima istituzione del mercato agricolo, il Comune emana un avviso pubblico, per raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori, da formulare con le modalità di cui ai commi precedenti.
6. Qualora le richieste di partecipazione al mercato superino il numero dei posti disponibili, viene redatta una graduatoria, dando la precedenza, nell'ordine:
- a) alle aziende con sede produttiva nel Comune di Bedizzole;
  - b) alle aziende con sede produttiva nei Comuni della Valtenesi e di quelli confinanti con il Comune di Bedizzole
  - c) alle aziende con sede produttiva nella Provincia di Brescia

e, attribuendo, per ciascuna delle suddette categorie, i seguenti punteggi:

Offerta di prodotti agricoli non ancora presenti sul mercato	Punti 20
Previsione di iniziative collaterali	Fino a punti 15
Possesso di certificazioni di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, STG, IGT, QC, produzione tradizionale e produzione biologica ecc.)	Punti 10 per ogni certificato/attestato
Iscrizione I.A.P.	Punti 10
Partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta e sulla sicurezza alimentare	Punti 5
Iniziative per la tutela ambientale	Fino a punti 5

7. La precedenza sarà data comunque agli imprenditori agricoli che non siano già concessionari di altri posteggi nel mercato di Bedizzole.
8. In caso di parità di punteggio, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta.
9. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.
10. Fatte salve eventuali esigenze particolari di ordine sanitario o commerciale, gli operatori potranno scegliere il posteggio, in base all'ordine di graduatoria.

11. Le richieste di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco di riserva, secondo l'ordine della graduatoria generale.
12. Qualora si rendano successivamente vacanti dei posteggi, per rinuncia o cessazione del concessionario, gli stessi sono assegnati agli operatori iscritti nell'elenco di riserva di cui al comma 11.
13. Nel caso di produzioni a carattere stagionale, qualora l'operatore chieda di partecipare al mercato per un periodo di durata inferiore all'anno solare, il relativo posteggio potrà essere assegnato, nella restante parte dell'anno, ad altro operatore, individuato secondo i criteri previsti dal presente articolo.
14. Le richieste di partecipazione presentate successivamente alla prima assegnazione saranno esaminate secondo i criteri previsti dal presente articolo e, ove sussistano i necessari requisiti, comporteranno l'inserimento dell'operatore nell'elenco di riserva, di cui al comma 11.
15. Qualora, la lista di riserva si esaurisse o non risultasse più sufficiente ad assicurare il mantenimento o il ripristino della funzionalità e dell'assortimento del mercato, l'Amministrazione Comunale ricorrerà ad una nuova procedura di evidenza pubblica per raccogliere ulteriori adesioni.
16. Il procedimento di evidenza pubblica, per l'assegnazione dei posteggi, che inizia con la pubblicazione dell'avviso di disponibilità e termina con la pubblicazione della graduatoria, ha una durata massima di 90 giorni.
17. Il procedimento di valutazione diretta delle singole richieste di partecipazione, di cui al comma 14, si conclude entro il termine massimo di 30 giorni.

## **Art. 7**

### **Concessione del posteggio**

1. Il comune rilascia agli aventi diritto la concessione di posteggio nel mercato agricolo di Bedizzole.
2. Fatto salvo quanto previsto, per la fase sperimentale, dall'art. 19, e per le eventuali concessioni stagionali, la concessione, a regime, ha la durata di un anno, rinnovabile, su richiesta del concessionario, nella quale si attesti la sussistenza di tutti i necessari requisiti e presupposti.
3. L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo di Bedizzole nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.
4. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato agricolo sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.
5. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:
  - in caso di lutto o gravi impedimenti familiari;
  - per malattia;
  - per cessazione dell'attività agricola;
  - per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione;
  - avverse condizioni meteorologiche.
6. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo al Comune con un preavviso di almeno trenta giorni.

## **Art. 8**

### **Orari**

1. Il mercato agricolo si svolgerà durante l'intera giornata di domenica dalla 08.30 alle 19.00 nei mesi estivi – nei mesi invernali (da novembre a marzo) dalle 08.30 alle 13.00.
2. L'area dovrà essere lasciata pulita e fruibile entro due ore dalla fine del mercato.

3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, e/o delle iniziative collaterali di cui al successivo art. 15, l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali.
4. Salvo giustificato motivo, le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.
5. Il mercato non si svolgerà in occasione delle seguenti festività, quando cadano di domenica. 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, Natale e Santo Stefano; in tali casi, il mercato, purché sia garantita la presenza di almeno il 90% degli operatori, potrà essere recuperato in altro giorno.
6. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre la sospensione del mercato, o la sua temporanea dislocazione in altra sede, in occasione di manifestazioni di grande richiamo, quando, per il numero di visitatori esterni, si renda necessario disporre dell'intera area, come parcheggio.
7. La sospensione del mercato può essere anche disposta, per brevi periodi, quando, a causa della diminuzione o della mancanza della produzione agricola stagionale, non sia garantita la presenza di un sufficiente numero di operatori.

## **Art. 9**

### **Attrezzature di vendita**

1. Nell'ambito del mercato, sono ammesse le seguenti strutture di vendite:
  - banchi con o senza tenda;
  - gazebo;
  - automarket attrezzati.
2. Le strutture dovranno essere idonee all'uso, decorose, pulite e il più possibile omogenee fra loro per forma e colore.
3. Il banco di vendita dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di commercializzazione e la migliore esposizione del prodotto ed essere dotato di contenitori per la raccolta di rifiuti.
4. Ai fini del raggiungimento dell'omogeneità, il Comune potrà individuare un modello-tipo di struttura, a cui gli operatori dovranno uniformarsi e/o prescrivere l'uso di contenitori uniformi per l'esposizione dei prodotti, con tinte differenziate, a seconda della categoria merceologica.
5. E' consentita l'esposizione, all'interno dello spazio in concessione, di insegne, marchi e simboli sociali, nonché l'installazione di elementi a bandiera, con l'identificazione dell'azienda agricola e del nome del produttore, al solo scopo di informare i consumatori sulla provenienza dei prodotti, e purché il loro impatto visivo sia il più contenuto possibile.
6. Le spese per eventuali allacciamenti elettrici e relativi consumi sono interamente a carico degli operatori che, in caso di realizzazione di impianti, dovranno presentare al Comune, prima del loro utilizzo, dichiarazione di conformità a sensi del D.M. 37/08.
7. Gli automezzi potranno essere parcheggiati all'interno del posteggio in concessione.

## **Art. 10**

### **Modalità di vendita**

1. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società o cooperativa agricola, dai familiari coadiuvanti o dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.
2. Ogni operatore dovrà esporre un cartello con l'indicazione della denominazione dell'azienda agricola, del settore di appartenenza (ortofrutticolo, florovivaistico, lattiero caseario, zootecnico, ecc.) e della località da cui proviene, in formato A4.
3. Le imprese che applicano metodi di produzione biologica conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.

4. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità (DOP-IGP), i prodotti di agricoltura biologica, i vini DOC DOCG, i prodotti de-co (denominazione comunale di origine) di Bedizzole ed eventuali specifici marchi aziendali di prodotto).
5. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica; tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

## **Art. 11**

### **Prezzi**

1. Gli operatori sono tenuti ad esporre in modo chiaro e visibile il prezzo di vendita dei prodotti, fornendo anche sulle etichette, o con appositi cartelli, indicazioni in lingua italiana, che facilitino la comprensione da parte del consumatore delle caratteristiche del prodotto.
2. Il Comune potrà effettuare rilevazioni periodiche sul prezzo di vendita dei prodotti, al fine di verificare che il mercato risponda all'obiettivo di garantire un concreto risparmio economico ai consumatori.
3. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma precedente, il Comune potrà richiedere agli operatori la presentazione del listino dei prezzi di vendita dei loro prodotti.
4. L'operatore che applichi prezzi non coerenti con gli obiettivi di cui al comma 2 e con le finalità del mercato potrà incorrere nelle sanzioni di cui al successivo art. 18.

## **Art. 12**

### **Obblighi degli operatori**

1. Gli operatori sono tenuti a:
  - a. mantenere pulito il banco di vendita e curarne l'allestimento, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per quanto concerne i contenitori e le attrezzature destinati al trasporto o alla conservazione, in modo da valorizzare i prodotti ed assicurare una corretta e trasparente informazione ai consumatori;
  - b. non occupare spazi diversi o ulteriori rispetto a quelli in concessione;
  - c. non manomettere il suolo pubblico, salvo specifica autorizzazione;
  - d. garantire che la merce in vendita sia esposta in contenitori privi di loghi e marchi diversi da quelli della propria azienda, salvo che rientri nella fattispecie di cui all'art. 4/comma3;
  - e. dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, E DECO della Provincia di Brescia) oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.
  - f. Fare uso di attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei, con particolare riguardo al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.
2. Ogni azienda ammessa al mercato, prima del rilascio della concessione, sarà chiamata alla sottoscrizione di una dichiarazione con la quale si impegna a:
  - rispettare integralmente il presente regolamento;
  - partecipare con continuità e puntualità al mercato, senza interruzioni, per il periodo indicato nella domanda di ammissione;
  - consentire agli incaricati del Comune di effettuare eventuali verifiche nella propria azienda, sulle effettive produzioni e rispettive quantità.
3. Non sono ammesse operazioni di trasformazione dei prodotti, durante il mercato.
4. Prima di iniziare l'attività, ogni operatore dovrà presentare la DIAP sanitaria; copia della stessa dovrà essere esposta nel posteggio assegnato.

## **Art. 13**

### **Pulizia del suolo pubblico**

1. Ogni operatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le disposizioni che saranno impartite dal servizio di nettezza urbana.
2. Al termine di ogni mercato, gli operatori dovranno lasciare il proprio posteggio e le zone immediatamente circostanti completamente sgombre e pulite.
3. Al fine di contenere i rifiuti, e tutelare l'ambiente, i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere di carta o altro in materiale biodegradabile.
4. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, o, in mancanza, quelle generali previste dal presente regolamento per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.

## **Art. 14**

### **Disposizioni igienico-sanitarie**

1. L'attività del mercato dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico – sanitarie, nazionali e comunitarie.
2. All'interno del mercato, sono ammesse eventuali attività di degustazione e somministrazione di prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della salute del 03 aprile 2002.

## **Art. 15**

### **Iniziative collaterali di promozione**

1. All'interno del mercato agricolo, oltre alla vendita dei prodotti, gli operatori concessionari di posteggio possono organizzare, anche singolarmente, le seguenti iniziative collaterali:
  - a) degustazione di prodotti e abbinamenti culinari tipici del territorio, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
  - b) presentazione dei prodotti in vendita e/o dell'azienda di produzione, con l'utilizzo dei mezzi audiovisivi, purché il livello sonoro non sia tale da recare disturbo al pubblico o agli altri operatori;
  - c) predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi;
  - d) attività culturali, didattiche e dimostrative sui prodotti agricoli tradizionali del territorio di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Limitatamente a tali occasioni, potrà essere consentita la partecipazione anche di altre categorie di operatori economici (artigiani e commercianti), la cui attività sia legata alle caratteristiche del mercato o dell'iniziativa particolare.
2. Il Comune e gli altri soggetti, pubblici e privati, che operano nel campo, possono organizzare iniziative collaterali nell'ambito del mercato, e al di fuori degli spazi riservati agli espositori, per:
  - promuovere i prodotti tipici e quelli a denominazione comunale;
  - sostenere l'attività dei trasformatori locali, ovvero di tutte quelle attività artigianali di trasformazione di materia prima alimentare locale e che promuovono la tipicità della lavorazione (produzione di salumi, prodotti dolciari e della panificazione, prodotti carnei, trasformati vegetali, gastronomia e produzione di pasta fresca).
3. Il programma delle iniziative collaterali è definito dal Comune, sulla base delle proposte ricevute, sentite le Associazioni di categoria interessate.
4. Qualora le iniziative coinvolgano l'intero mercato, la partecipazione degli operatori è obbligatoria.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, e per diffondere la conoscenza del mercato e, quindi, dei prodotti locali, il comune, anche in collaborazione con le associazioni degli imprenditori agricoli, potrà:
  - realizzare iniziative di comunicazione, per pubblicizzare l'attività del Mercato Agricolo;
  - realizzare un logo identificativo del Mercato agricolo di Bedizzole;
  - effettuare indagini di customer satisfaction, per rilevare il gradimento dei cittadini e raccoglierne i suggerimenti.

## **Art. 16**

### **Canoni e tributi**

1. Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, relativo alla superficie concessa, e della tassa di smaltimento rifiuti, con le modalità secondo le tariffe vigenti.
2. Si applicano le riduzioni e agevolazioni tariffarie previste per i mercati ordinari.

## **Art. 17**

### **Vigilanza e sanzioni**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20.11.2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative, nonché di quanto contenuto nel presente regolamento.
2. Per le verifiche sulla provenienza e le caratteristiche dei prodotti, qualora si rendano necessarie specifiche conoscenze, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria del settore agricolo o di esperti della materia, e/o rivolgersi, a seconda dei casi, all'ASL, ai NAS e al Corpo Forestale dello Stato.
3. Il Comune potrà inoltre richiedere agli operatori la documentazione necessaria a verificare la tipologia di prodotto e il volume di produzione.
4. Indipendentemente dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti e da quelle di cui al successivo comma 4, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, in ragione della loro gravità e dell'eventuale recidiva, (ovvero di reiterate violazioni, commesse anche in tempi diversi), comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti:
  - diffida scritta;
  - sospensione della concessione di posteggio, fino a 5 giorni, dopo l'accertamento di tre violazioni nell'arco di sei mesi;
  - revoca della concessione di posteggio, nei seguenti casi:
    - a) assenza ingiustificata a 5 mercati consecutivi;
    - b) quando siano state comminate due sospensioni nell'arco di un anno
    - c) mancato pagamento di canoni e tributi dovuti dopo due diffide.
5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, non si computano, e si considerano quindi giustificate, le assenze documentate per malattia, lutto familiare, matrimonio, e quelle legate alla stagionalità dei prodotti, purché l'operatore abbia preventivamente comunicato il periodo di partecipazione al mercato.
6. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per le quali non disponga la legge, è inoltre punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 18**

### **Disposizioni transitorie**

1. Per consentire la verifica in ordine ai risultati dell'iniziativa e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, viene disposta una fase iniziale di sperimentazione, fino al 30 novembre 2011, nel corso della quale si raccoglieranno le informazioni e i dati necessari, si rileveranno le eventuali criticità e si attueranno gli opportuni aggiustamenti.

2. Qualora, al termine della sperimentazione, l'Amministrazione comunale deciderà di proseguire l'iniziativa, si procederà ad istituire il mercato in via definitiva.

## **Art. 19**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.